Consorzio Casalasco Servizi Sociali

Via Corsica 1
26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 203122
ufficiodipiano@concass.it
amministrazione@concass.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA VERIFICA SUL DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Approvato dal C.d.A. del Consorzio Casalasco Servizi Sociali con deliberazione n.27 del 14/04/2026

INDICE

Art. 1 – Il divieto di pantouflage. Riferimento normativo, definizione e Linee Guida ANAC ....pag. 3

Art. 2 – Ambito di applicazione del pantouflage per il Consorzio quale "Ente in provenienza" ..... pag. 3

Art. 3 – Gli "Enti in destinazione" ..... pag. 4

Art. 4 – Ambito oggettivo di applicazione ..... pag. 4

Art. 5 – Nozione di attività lavorativa o professionale presso soggetti privati in destinazione ..... pag. 5

Art. 6 – Il periodo di raffreddamento ..... pag. 5

Art. 7 – Profili sanzionatori ..... pag. 5

Art. 8 – Acquisizione delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage da parte del Consorzio ..... pag. 5

Art. 9 – Verifiche in caso di omessa dichiarazione ..... pag. 6

Art. 10 – Verifiche nel caso in cui il dipendente abbia reso la dichiarazione di impegno ..... pag. 6

Art. 11 – Verifiche in caso di segnalazione/notizia circostanziata di violazione del divieto ..... pag. 6

Art. 12 – Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento ..... pag. 6

Via Corsica 1
26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 203122
ufficiodipiano@concass.it
amministrazione@concass.it

ART. 1 – IL DIVIETO DI PANTOUFLAGE. RIFERIMENTO NORMATIVO, DEFINIZIONE E LINEE GUIDA ANAC

1. Tra le misure di prevenzione della corruzione assume particolare rilievo il divieto di pantouflage (termine di origine francese) o revolving doors (termine di origine anglosassone).
2. La fonte normativa del divieto è l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui:

" I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri."

3. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli ed è previsto il divieto, per i soggetti privati interessati, di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.
4. Il pantouflage riguarda il passaggio di soggetti che hanno svolto funzioni pubbliche verso il settore privato, quando tale passaggio possa determinare un vantaggio derivante dalla precedente posizione ricoperta presso la Pubblica Amministrazione.
5. Il divieto costituisce un'ipotesi di incompatibilità successiva e si affianca agli istituti dell'inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
6. Tali misure sono finalizzate a prevenire situazioni di conflitto di interesse e a garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa.
7. La legge attribuisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) competenze in materia di pantouflage, attraverso attività di regolazione, vigilanza e indirizzo.
8. Con deliberazione n. 493 del 25 settembre 2024, ANAC ha adottato specifiche Linee Guida contenenti indirizzi interpretativi e operativi in materia di divieto di pantouflage.
9. Il presente Regolamento è adottato in coerenza con la normativa vigente e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PANTOUFLAGE PER IL CONSORZIO QUALE "ENTE IN PROVENIENZA"

1. Il divieto di pantouflage è finalizzato a ridurre i rischi connessi alla cessazione del rapporto con una Pubblica Amministrazione e al successivo passaggio del dipendente o collaboratore presso soggetti privati, prima del decorso del periodo di raffreddamento previsto dalla normativa.
2. Alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC approvate con deliberazione n. 493/2024, il Consorzio Casalasco Servizi Sociali rientra tra gli enti in provenienza ai quali trova applicazione la disciplina del pantouflage.

Via Corsica 1
26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 203122
ufficiodipiano@concass.it
amministrazione@concass.it

3. Per gli Enti pubblici economici il divieto trova applicazione nei confronti dei soggetti titolari degli incarichi richiamati dall'art. 21 del decreto legislativo n. 39/2013, tra cui:

a) incarichi amministrativi di vertice;
b) incarichi di amministratore con deleghe gestionali;
c) incarichi dirigenziali interni ed esterni;
d) soggetti esterni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo.

ART. 3 – GLI "ENTI IN DESTINAZIONE"

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, per "soggetti privati" quali enti in destinazione si intendono tutti i soggetti privati nei confronti dei quali l'ex dipendente, amministratore o collaboratore del Consorzio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali nell'ambito delle funzioni svolte.
2. Rientrano tra tali soggetti, a titolo esemplificativo:

- associazioni;
- fondazioni;
- federazioni aventi natura privatistica;
- imprese;
- studi professionali e altri soggetti privati.

3. Il divieto di pantouflage non trova applicazione nei confronti degli enti privati costituiti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico, salvo diverse valutazioni derivanti dalla normativa vigente.

ART. 4 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Il divieto di pantouflage riguarda l'esercizio di poteri autoritativi e negoziali da parte del dipendente o del soggetto incaricato.
2. Per poteri autoritativi si intendono i poteri che consentono alla Pubblica Amministrazione di incidere unilateralmente sulle situazioni giuridiche dei destinatari mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi.
3. I poteri negoziali comprendono, tra l'altro, l'attività finalizzata alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nonché ogni attività che comporti effetti favorevoli nei confronti di soggetti privati.
4. Considerata la natura di Ente pubblico economico del Consorzio, il divieto trova particolare applicazione con riferimento ai provvedimenti relativi a:

- affidamenti di servizi e forniture;
- concessione di vantaggi economici;
- autorizzazioni;
- concessioni;
- erogazione di prestazioni e benefici.

Via Corsica 1
26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 203122
ufficiodipiano@concass.it
amministrazione@concass.it

5. Sono ricompresi nell'ambito di applicazione anche i titolari di incarichi amministrativi di vertice e gli altri soggetti che, in ragione delle funzioni svolte, possono incidere sulle decisioni del Consorzio.

ART. 5 – NOZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA O PROFESSIONALE PRESSO SOGGETTI PRIVATI IN DESTINAZIONE

1. Il divieto di pantouflage riguarda lo svolgimento, dopo la cessazione del rapporto con il Consorzio, di attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività amministrativa svolta attraverso i poteri esercitati dal soggetto interessato.
2. Sono comprese:

a) attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, anche con incarichi dirigenziali;
b) attività professionali autonome;
c) incarichi di collaborazione o consulenza;
d) incarichi in posizione di vertice o comunque di responsabilità presso il soggetto privato.

3. Il divieto si applica alle attività caratterizzate da stabilità e continuità, sia svolte a titolo oneroso sia a titolo gratuito.
4. L'eventuale rinuncia al compenso non esclude l'applicazione del divieto.

ART. 6 – IL PERIODO DI RAFFREDDAMENTO

1. Il divieto di svolgimento delle attività indicate nel presente Regolamento opera per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico.
2. Durante tale periodo il soggetto interessato non può instaurare rapporti lavorativi o professionali con i soggetti privati destinatari dell'attività svolta mediante l'esercizio dei poteri autoritativi o negoziali.

ART. 7 – PROFILI SANZIONATORI

1. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto di pantouflage sono nulli ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.
2. I soggetti privati che hanno conferito incarichi o concluso contratti in violazione del divieto non possono contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
3. Gli eventuali compensi percepiti in violazione del divieto devono essere restituiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Il divieto opera nei confronti dell'Amministrazione di provenienza e delle eventuali articolazioni organizzative della stessa.

ART. 8 – ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI IMPEGNO AL RISPETTO DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE DA PARTE DEL CONSORZIO

Via Corsica 1
26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 203122
ufficiodipiano@concass.it
amministrazione@concass.it

1. Il Consorzio acquisisce dai soggetti interessati dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage.
2. La Direzione e le Aree competenti inseriscono nei contratti di assunzione, negli incarichi e negli atti di affidamento specifiche clausole finalizzate al rispetto della disciplina sul pantouflage.
3. Le dichiarazioni sono richieste ai soggetti che, per il ruolo ricoperto, possono esercitare poteri autoritativi o negoziali.
4. Nei bandi e negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici il Consorzio prevede l'obbligo per gli operatori economici di dichiarare di non aver conferito incarichi o instaurato rapporti di lavoro con ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage.

ART. 9 – VERIFICHE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE

1. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia reso la dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pantouflage, il Consorzio può procedere all'acquisizione di informazioni utili ai fini della verifica dell'eventuale violazione del divieto.
2. Le verifiche possono essere effettuate mediante consultazione di banche dati liberamente accessibili o alle quali il Consorzio abbia titolo ad accedere per effetto di convenzioni o nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.
3. Qualora dalle verifiche emergano elementi di possibile violazione del divieto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), previa interlocuzione con l'ex dipendente o soggetto interessato, trasmette all'ANAC una segnalazione qualificata.
4. Per segnalazione qualificata si intende una segnalazione:

a) fondata;
b) completa;
c) relativa a materie rientranti nella competenza dell'Autorità;
d) non fondata su questioni esclusivamente personali del segnalante.

ART. 10 – VERIFICHE NEL CASO IN CUI IL DIPENDENTE ABBIA RESO LA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

1. Qualora il dipendente o il soggetto interessato abbia reso la dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pantouflage, il Consorzio effettua verifiche a campione secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dal Regolamento sui controlli delle autocertificazioni.
2. Le verifiche possono essere effettuate mediante consultazione delle banche dati nella disponibilità del Consorzio.

Via Corsica 1
26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 203122
ufficiodipiano@concass.it
amministrazione@concass.it

3. Qualora emergano elementi tali da far presumere una possibile violazione del divieto, il RPCT, previa interlocuzione con il soggetto interessato, procede alla trasmissione ad ANAC di una segnalazione qualificata contenente le informazioni raccolte.
4. La segnalazione deve possedere i requisiti di:

a) fondatezza;
b) completezza;
c) pertinenza rispetto alle competenze dell'Autorità;
d) assenza di carattere meramente personale.

ART. 11 – VERIFICHE IN CASO DI SEGNALAZIONE O NOTIZIA CIRCOSTANZIATA DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO

1. Qualora pervengano segnalazioni relative a una possibile violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente o collaboratore, il RPCT valuta esclusivamente segnalazioni adeguatamente circostanziate e contenenti elementi concreti.
2. Le segnalazioni generiche, prive di elementi verificabili o basate su meri sospetti non sono prese in considerazione ai fini dell'avvio delle verifiche.
3. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un soggetto che abbia reso la dichiarazione di impegno, il RPCT, previa interlocuzione con l'interessato e previa verifica degli elementi disponibili, può trasmettere ad ANAC una segnalazione qualificata.
4. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia reso la dichiarazione di impegno, il RPCT procede comunque alle verifiche ritenute necessarie e, ove emergano elementi sufficienti, trasmette la segnalazione all'Autorità competente.

ART. 12 – APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Casalasco Servizi Sociali.
2. Il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni interne incompatibili con il presente Regolamento.